REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Determina Dirigenziale N. 111 del 05/03/2018

PROPONENTE: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: PRESA ATTO NOTA FEDIRETS – COMUNICAZIONE COSTITUZIONE NUOVO SOGGETTO SINDACALE

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: PRESA ATTO NOTA FEDIRETS – COMUNICAZIONE COSTITUZIONE NUOVO SOGGETTO SINDACALE

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

> premesso che il 28.10.2017 il sindacato DIRETS ed il sindacato FEDIR (già Fedir Sanità) hanno costituito un nuovo soggetto sindacale unitario denominato "Federazione dei Dirigenti e Direttivi delle Regioni, degli Enti Pubblici Locali e degli enti e delle aziende del servizio Sanitario" più brevemente FEDIRETS;
> letta la nota pec del 08.11.2017 con la quale viene trasmessa la nota Fedirets prot. n. 2/17 del 06.11.2017, agli atti giacente, avente ad oggetto la costituzione per successione delle OO.SS. DIRETS e FEDIR (già Fedir Sanità) del nuovo soggetto sindacale denominato FEDIRETS, con sede legale in via Prospero Alpino n. 69 – Roma;
> considerato che le organizzazioni sindacali DIRETS e FEDIR (già Fedir Sanità) hanno ceduto per effettiva successione le rispettive deleghe al nuovo soggetto che ne ha acquisito la titolarità e la rappresentatività;
> atteso che, il Consiglio Direttivo FEDIRETS ha eletto Segretario Generale il dott. Mario Sette e Segretario Generale Aggiunto la dott.ssa Elisa Petrone;
> precisato che la federazione FEDIRETS aderisce alla Confederazione COSMED;
> ritenuto di dover prendere atto della sopra citata nota prodotta dalla Fedirets;
> considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

d e t e r m i n a

approvarsi la narrativa e, per l'effetto:

> prendere atto della nota Fedirets prot. n. 2/17 del 06.11.2017, avente ad oggetto la costituzione per successione delle OO.SS. DIRETS e FEDIR (già Fedir Sanità) del nuovo soggetto sindacale denominato FEDIRETS, con sede legale in via Prospero Alpino n. 69 – Roma;
> precisare che le organizzazioni sindacali DIRETS e FEDIR (già Fedir Sanità) hanno ceduto per effettiva successione le rispettive deleghe al nuovo soggetto che ne ha acquisito la titolarità e la rappresentatività;
> stabilire che, il Consiglio Direttivo FEDIRETS ha eletto Segretario Generale il dott. Mario Sette e Segretario Generale Aggiunto la dott.ssa Elisa Petrone;
> specificare che la federazione FEDIRETS aderisce alla Confederazione COSMED;
> dare comunicazione della presente determinazione alla segreteria Nazionale FEDIRETS - Roma;
> trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale, come per legge, alle unità operative complesse gestione risorse umane, analisi e monitoraggio attività sanitaria e al Responsabile Ufficio

Relazioni Sindacali;

> di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito web aziendale.

dott.ssa Luigia Infante
direttore u.o.c. gestione risorse umane

Da "fedir" <fedir@pec.it>
A "gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it" <gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 8 novembre 2017 - 15:45

Nota 2 Fedirets - comunicazione alle aziende

Si trasmette nota in merito alla costituzione del nuovo soggetto sindacale FEDIRETS per successione della FEDIR (già Fedir Sanità) e DIRETS.
Nella nota sono comunicati tutti gli effetti sulle deleghe ai fini della rilevazione della rappresentatività.
Si prega pertanto **urgentemente** di girare agli uffici di competenza (personale, relazioni sindacali,ragioneria) quanto comunicato.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti

Alexandra Fiorini
Segreteria Nazionale
Sezione FEDIR (già Fedir Sanità)
FEDIRETS
Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Via Conegliano 13 - 00182 ROMA
Tel. 06.7005287 Fax 06.77206355

Allegato(i)

Nota 2.17 Fedirets - Lettera alle Amministrazioni.pdf (6417 Kb)

16-11-17
Sig.ne Fiorini
x verifica
rappresentatività

FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI –
ENTI TERRITORIALI E SANITA'

Roma, 6 novembre 2017
Prot. 2/17

Ai Legali Rappresentanti
Ai Responsabili delle relazioni sindacali
Ai Responsabile Uffici per il Trattamento Economico
delle Aziende ed Enti del SSN
delle Regioni e enti sub regionali
dei Comuni
delle Province
delle Città Metropolitane
loro sedi – invio tramite PEC

OGGETTO: Costituzione, per successione delle OO.SS DIRETS e FEDIR (già Fedir Sanità), del nuovo soggetto sindacale denominato **FEDIRETS** – Effetti sulle deleghe nonché ai fini della rilevazione della rappresentatività.

Premesso che:

- il 28 ottobre 2017 il sindacato **DIRETS** ed il sindacato **FEDIR** (già Fedir Sanità) hanno costituito un nuovo soggetto sindacale unitario denominato "Federazione dei Dirigenti e Direttivi delle Regioni, degli Enti Pubblici Locali e degli enti e delle aziende del servizio Sanitario" più brevemente **FEDIRETS**;

- le organizzazioni sindacali DIRETS e FEDIR (già Fedir Sanità) hanno ceduto per effettiva successione le rispettive deleghe al nuovo soggetto che ne ha acquisito la titolarità e la rappresentatività;

- l'atto costitutivo e lo Statuto FEDIRETS sono stati registrati in data 2 novembre 2017;

- il Consiglio Direttivo FEDIRETS svoltosi in data 28 ottobre 2017, con le funzioni ed i poteri del Congresso, come previsto dall'art. 21 dello Statuto, ha eletto Segretario Generale FEDIRETS il dott. Mario Sette e Segretario Generale Aggiunto la dott.ssa Elisa Petrone;

- la federazione FEDIRETS aderisce alla Confederazione COSMED, come è stato stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo;

- della costituzione del nuovo sindacato FEDIRETS è stata data formale comunicazione all'ARAN con nota prot.n.1 in data 6 novembre 2017 nonché agli iscritti delle OO.SS Direts e Fedir tramite comunicazione e-mail;

FEDIRETS
Via Prospero Alpino, 69
00154 Roma
Tel.06/77591048 fax 06/57289116

- il nuovo soggetto sindacale, in conseguenza della successione ad esso delle deleghe già di Direts e di Fedir (già Fedir Sanità) subentra anche nelle deleghe a questi ultimi trasferite da:

per DIRETS:

- **DIRER-SIDIRSS** a seguito della fusione fra le OO.SS. DIRER e SIDIRSS con statuto registrato, il 20 maggio 2016 (comunicato all'Aran in data 29 luglio 2016);
- **DIREL** che, il 18 marzo 2017 con atto costitutivo e Statuto registrati in data 14/4/2017, si è fuso con il sindacato DIRER-SIDIRSS costituendo il nuovo soggetto sindacale unitario denominato **DIRETS** "Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi – Enti Territoriali e Sanità" cedendo allo stesso per effettiva successione le rispettive deleghe;
- dalle deleghe cedute a DIRETS dal sindacato **FIALS ADTS** con conseguente modifica dello statuto nuovamente registrato in data 25 luglio 2017; di tanto è stata data comunicazione all'ARAN con nota prot. n. 11 del 25 agosto 2017;

per FEDIR (già Fedir Sanità):

- **CONFEDIR SANITA'**, costituita con atto del 10/4/1997 dalla fusione delle OO.SS. **S.I.D.A.S** e **S.I.C.U.S**, che con deliberazione del Consiglio Federale del 6/10/2006, ha modificato la propria denominazione in "**FEDIR SANITA'** - Federazione Dirigenti e Direttivi della Sanità" (verbale di deposito notarile del 7/12/2006);
- **S.I.N.S.I**, che in data 3/12/2007 ha aderito a Fedir Sanità;
- **FIALS Dirigenti ruoli Sanitario non medico e PTA del SSN**, che in data 11/12/2007 ha trasferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CCNQ 24/9/2007, le proprie deleghe a FEDIR SANITA'. In data 29.10.2016 il Congresso Nazionale di Fedir Sanità ha modificato la propria denominazione in "**FEDIR** - Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici".

Tutto ciò premesso

Ai fini dell'accertamento della rappresentatività del triennio contrattuale 2017-2019, si precisa che la federazione **FEDIRETS** è una organizzazione sindacale unitaria di primo livello e pertanto le deleghe sottoscritte a nome **DIRETS, FEDIR** (già Fedir Sanità) **DIREL, DIRER, DIRER-SIDIRSS, FIALS ADTS, CONFEDIR Sanità, SIDAS, SICUS, SINSI, FIALS Dirigenti Sanitario non medico e PTA,** vanno imputate, per effetto della cessione, al nuovo soggetto **FEDIRETS**.

Resta inteso che DIREL, DIRER e SIDIRSS e FEDIR (già Fedir Sanità) continuano ad esercitare le prerogative sindacali riconosciute loro a seguito di accordi quadro nazionali ARAN pregressi al nuovo soggetto sindacale FEDIRETS, anche alla luce degli accordi riguardanti la rappresentatività 2016/2018, fino alla successiva stipula del CCNQ conseguente alla prossima rilevazione ARAN della rappresentatività sindacale.

FEDIRETS
Via Prospero Alpino, 69
00154 Roma
Tel.06/77591048 fax 06/57289116

FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI –
ENTI TERRITORIALI E SANITA'

Resta inteso altresì che FEDIR (già Fedir Sanità), DIREL, DIRER e SIDIRSS continuano ad esercitare la rappresentatività contrattuale riconosciuta loro a seguito di accordi quadro nazionali ARAN pregressi alla costituzione del nuovo soggetto sindacale FEDIRETS, anche alla luce degli accordi riguardanti la rappresentatività 2016/2018, fino alla successiva stipula del CCNL.

Si comunica infine che ai sensi dello statuto la Federazione FEDIRETS, la sezione FEDIR, nonché le Aree DIRER-SIDIRSS, DIREL e FIALS ADTS sono dotate di autonomia patrimoniale finanziaria ed organizzativa.

Nulla cambia, pertanto, per le ritenute sindacali riferite a:

- FEDIRETS Sezione FEDIR
- FEDIRETS Sezione DIRETS-Area DIREL
- FEDIRETS Sezione DIRETS-Area DIRER-SIDIRSS
- FEDIRETS Sezione DIRETS- Area FIALS ADTS

che continueranno ad essere versate secondo le precedenti modalità sui vigenti conti correnti.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Mario Sette

Il Segretario Generale Aggiunto
Dottssa Elisa Petrone

Si allega:
Atto costitutivo FEDIRETS
Statuto FEDIRETS registrato il 2 novembre 2017

Si precisa che, i verbali e la restante documentazione relativa a FEDIRETS è reperibile sui siti cliccando sui seguenti link:

http://www.direl.net
http://direr-sidirss.it/
http://fedir.it

Per eventuali comunicazioni:

FEDIRETS sez Direts : 06/7077591048 – email: segreteriagenerale@direl.net

FEDIRETS sez Fedir : 06/7005287 – email: segreterianazionale@fedir.it

FEDIRETS
Via Prospero Alpino, 69
00154 Roma
Tel.06/77591048 fax 06/57289116

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

ATTO COSTITUTIVO

DELLA FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI ENTI TERRITORIALI E SANITA'

DENOMINATA FEDIRETS

L'anno 2017, il mese di ottobre giorno 28 in Roma presso i locali siti in Via Prospero Alpino n. 69, sono presenti i signori:

- Mario Sette, nato a Roma il 13/3/1964, e residente a Santa Marinella (RM) cap 00058 in Via Lago di Bolsena, nella sua qualità di Segretario Generale della DIRETS, Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi – Enti territoriali e sanità, codice fiscale STT MRA 64C13 H501N,
- Elisa Petrone, nata a Formia (Lt) il 22/11/1959 e residente a Formia (Lt), cap 04023 via Pagnano 1, nella sua qualità di Segretario generale aggiunto della FEDIR, Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici, codice fiscale PTR LSE 59S62 D708L

che con il presente atto, convengono quanto segue:

Art.1 E' costituita la Federazione Dirigenti e Direttivi delle Regioni, degli Enti Pubblici Locali e degli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in servizio ed in quiescenza, denominata Federazione Dirigenti e Direttivi - Enti territoriali e Sanità più brevemente "FEDIRETS", quale organismo sindacale unitario indipendente, apolitico ed apartitico, con sede legale in Roma, di seguito denominata per brevità "Federazione".

Art.2 La Federazione nasce dalla fusione delle seguenti Organizzazioni Sindacali afferenti l'attuale Area di contrattazione della Dirigenza "Funzioni Locali" :

- DIRETS

- FEDIR

Art.3 La Federazione riceve per effettiva successione le deleghe di DIRETS e FEDIR, acquisendone la titolarità e garantendone la rappresentatività ai sensi della vigente normativa.

Art.4 La Federazione ha sede in Roma, presso la sede del Segretario Generale pro tempore.

Art.5 La Federazione avrà come scopi:

1. promuovere ed affermare la presenza attiva dei Dirigenti e dei Direttivi nella Pubblica Amministrazione;

2. difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli aderenti sul piano professionale, economico e normativo, anche partecipando alle contrattazioni;

3. rappresentare i Dirigenti ed i Direttivi aderenti nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, a livello centrale, locale ed aziendale, con le Organizzazioni sindacali e con varie componenti della società civile;

4. fare proprie tutte le azioni sindacali e le iniziative volte a valorizzare ed a perseguire l'affermazione delle funzioni dei Dirigenti e dei Direttivi della Pubblica Amministrazione, la partecipazione degli stessi alla gestione della Pubblica Amministrazione, la tutela della professionalità e dell'essenziale importanza del loro contributo al governo delle Pubbliche Amministrazioni ove gli stessi prestano servizio;

5. promuovere, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie a favore della categoria rappresentata e degli iscritti alle organizzazioni aderenti, ivi comprese, a titolo puramente esemplificativo, quelle dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa, ordinaria e contabile inerenti la legittimità e la regolarità, sotto ogni profilo, delle procedure di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e la legittimità degli atti di organizzazione degli uffici pubblici e ciò a tutela degli interessi collettivi della categoria rappresentata; promuovere, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie per tutelare e difendere le prerogative sindacali dei suoi dirigenti e dei suoi iscritti;

6. tutelare in ogni campo la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione e degli interessi generali dei Dirigenti e dei Direttivi nonchè il costante miglioramento del loro stato giuridico ed economico;

7. coordinare l'azione dei propri Organismi, stabilendo, in piena collaborazione ed intesa con essi, i criteri, gli indirizzi da seguire nella impostazione e nella risoluzione di problemi che, comunque, possono interessare i Dirigenti ed i Direttivi iscritti;

8. promuovere attività culturali, formative, assistenziali e ricreative nell'interesse degli associati;

9. promuovere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto delle pari opportunità.

Art.6 La Federazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.7 La Federazione è regolamentata dalle leggi in materia e dall'allegato Statuto che si compone di 21 articoli.

Art.8 La Federazione ha un proprio bilancio.

Art.9 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. L'Organo sociale previsto dallo Statuto approva il Bilancio finanziario consuntivo e il Bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Art.10 I soci promotori sottoporranno, per l'approvazione, lo Statuto Sociale che è parte integrante dell'Atto Costitutivo al Consiglio Direttivo unitario dei soci della FEDERAZIONE che si svolgerà alle ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2017 presso i locali di Via Prospero Alpino n. 69 in Roma. Nella stessa sede verranno altresì nominati i componenti gli organi statutari previsti.

Art.11 In caso di scioglimento della Federazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art.12 Le spese del presente atto sono ad esclusivo carico della Federazione.

Art.13 Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2017

Letto, approvato e sottoscritto

Mario Sette _____

Elisa Petrone _____

PROVVEDIMENTO ALLEGATO ALL'ATTO COSTITUTIVO FEDIRETS

IL SOTTOSCRITTO MARIO SETTE, IN QUALITÀ DI SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE DELLA FEDIRETS, NOMINATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28/10/2017, AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ATTO COSTITUTIVO, STABILISCE L'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI FEDIRETS, CHE SARÀ IN VIA PROSPERO ALPINO - N° 69 CAP 00154 – ROMA.

ROMA, 28 OTTOBRE 2017

MARIO SETTE

SEGRETARIO GENERALE FEDIRETS

Statuto

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi - Enti territoriali e Sanità

Art. 1 – Costituzione - Denominazione, sede e durata

1. È costituita la Federazione dei Dirigenti e Direttivi delle Regioni, degli Enti Pubblici Locali e degli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in servizio ed in quiescenza, denominata Federazione dei Dirigenti e Direttivi - Enti territoriali e Sanità e, più brevemente "FEDIRETS", quale organismo sindacale unitario indipendente, apolitico ed apartitico, con sede legale in Roma, di seguito denominata per brevità "Federazione".

2. La durata della Federazione è stabilita a tempo indeterminato.

3. La Federazione è una Organizzazione sindacale nazionale, unitaria, di primo livello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Costituzione e delle norme di cui al titolo III del D. Lgs. 165/2001 e, comunque, della normativa vigente in materia di rappresentatività e relazioni sindacali.

4. La Federazione nasce dalla fusione delle seguenti Associazioni ed Organizzazioni Sindacali afferenti l'attuale Area di contrattazione della Dirigenza "Area Funzioni Locali" :

- DIRETS;

- FEDIR.

5. La Federazione riceve per effettiva successione le deleghe di DIRETS e di FEDIR (già Fedir Sanità) acquisendone la titolarità e garantendone la rappresentatività ai sensi della vigente normativa, fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 4, comma 3 per i dipendenti delle Regioni a Statuto Speciale e delle Provincie Autonome.

6. La Federazione assume la forma e la sostanza di Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 ~ 42 del Codice Civile ed è Organismo sindacale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Costituzione.

7. La Federazione svolge la propria attività senza scopo di lucro, in conformità ai principi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 – Scopi

Gli scopi della Federazione sono:

1. Promuovere ed affermare la presenza attiva dei Dirigenti e dei Direttivi nella Pubblica Amministrazione;

2. Difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli aderenti sul piano professionale, economico e normativo, anche partecipando alle contrattazioni;

3. Rappresentare i Dirigenti ed i Direttivi aderenti nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, a livello nazionale, locale ed aziendale, con le Organizzazioni Sindacali e con varie componenti della società civile;

4. Fare proprie tutte le azioni sindacali e le iniziative volte a valorizzare ed a perseguire l'affermazione delle funzioni dei Dirigenti e dei Direttivi della Pubblica Amministrazione, la partecipazione degli stessi alla gestione della Pubblica Amministrazione, la tutela della professionalità e dell'essenziale importanza del loro contributo al governo delle Pubbliche Amministrazioni ove gli stessi prestano servizio;

5. Promuovere, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie a favore della categoria rappresentata e degli iscritti alla Federazione e alle organizzazioni aderenti, ivi comprese, a titolo puramente esemplificativo, quelle dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa, ordinaria e contabile inerenti la legittimità e la regolarità, sotto ogni profilo, delle procedure di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e la legittimità degli atti di organizzazione degli uffici pubblici; ciò a tutela degli interessi collettivi della categoria rappresentata;

6. Promuovere, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie e tutelare le prerogative sindacali degli iscritti che rivestono incarichi sindacali all'interno della Federazione;

7. Tutelare in ogni campo la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione e degli interessi generali dei Dirigenti e dei Direttivi nonché il costante miglioramento del loro stato giuridico ed economico;

8. Coordinare l'azione dei propri Organismi, stabilendo, in piena collaborazione ed intesa con essi, i criteri e gli indirizzi da seguire nella impostazione e nella risoluzione di problemi che, comunque, possono interessare i Dirigenti ed i Direttivi iscritti;

9. Promuovere e attuare attività culturali, formative, assistenziali e ricreative nell'interesse degli associati;

10. Promuovere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto delle pari opportunità.

Art. 3 – Iscritti

1. Possono iscriversi alla FEDIRETS i Dirigenti e i Direttivi della pubblica amministrazione sia in servizio sia in quiescenza;

2. Agli iscritti è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alle finalità individuate dal presente Statuto ed è fatto divieto di effettuare attività contraria agli scopi perseguiti dalla Federazione.

3. Gli iscritti cessano di essere tali per revoca delle deleghe secondo norme vigenti, per radiazione, nonché per effetto dello scioglimento della Federazione.

Art. 4 – Attribuzione delle deleghe sindacali

1. Alla Federazione sono attribuite le deleghe dei Dirigenti e Direttivi in servizio ed in quiescenza iscritti alle organizzazioni sindacali che confluiscono nella nuova Federazione e quelle dei Dirigenti e Direttivi in servizio e in quiescenza, di nuova iscrizione nelle sezioni di cui all' articolo 6. Il Regolamento attuativo di questo Statuto regola le modalità di adesione.

2. Indipendentemente dalle modalità di iscrizione, sono conteggiate in quota FEDIRETS tutte le deleghe che derivano da iscrizioni alle Sezioni interne della Federazione e delle organizzazioni, associazioni e/o federazioni che hanno dato vita per fusione alla FEDIRETS.

3. Permane, ai fini del calcolo della rappresentatività, e comunque di ogni diritto e prerogativa sindacale nell'ambito territoriale di competenza, la titolarità delle deleghe in capo alle Associazioni Sindacali dei Dirigenti e dei Direttivi delle Regioni a Statuto Speciale e delle Provincie Autonome aderenti alla Federazione.

4. L'iscrizione alla Federazione è attestata dalla regolarità delle trattenute sindacali effettuate dall'Amministrazione di appartenenza in capo alle sezioni di cui all'articolo 6 e può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritto.

5. Possono altresì aderire, per incorporazione o fusione, alla Federazione altre Associazioni sindacali; in tal caso le stesse rinunciano alla titolarità delle deleghe, ai fini della rappresentatività esterna, cedendola per effettiva successione alla Federazione e i relativi iscritti si intendono iscritti alla Federazione.

Art. 5 – Democrazia sindacale

1. La Federazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Costituzione, garantisce la massima partecipazione di ogni iscritto alla formulazione, realizzazione ed allo sviluppo dei programmi e delle iniziative previste fra gli scopi dell'articolo 2, nonché alla costituzione di gruppi dedicati alla formazione per aree programmatiche specifiche delle singole professionalità.

2. La Federazione garantisce inoltre:

a) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni ai vari livelli, prevedendo le materie per le quali sia necessaria la consultazione degli iscritti, nonché la ricerca di regole condivise fra gli aderenti per la definizione e l'approvazione di piattaforme rivendicative ed accordi;

b) la periodicità delle riunioni ordinarie e la possibilità di convocazioni straordinarie anche su richiesta dei rappresentanti regionali;

c) parità rappresentativa nella costituzione degli Organismi dirigenti della Federazione secondo le articolazioni organizzative di cui la stessa è composta e nel rispetto dei principi del vigente

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00033862 000040A3 U01PP001
00123634 02/11/2017 16:17:59
4576-00088 9AA035F9A5950C36
IDENTIFICATIVO 01160041711151

statuto. In tal senso la suddetta norma anti discriminazione ha carattere vincolante per l'intera organizzazione;

d) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della Federazione.

Art. 6 - Organi della Federazione

1. Sono organi sociali della Federazione:

a) Il Segretario Generale;

b) Il Segretario Generale Aggiunto

c) Il Comitato Esecutivo

d) La Segreteria Nazionale;

e) Il Consiglio Direttivo;

f) I Comitati Direttivi delle Sezioni;

g) Il Congresso;

h) Gli organismi locali e/o aziendali;

i) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

j) Il Collegio dei Probiviri;

2. I componenti degli Organi Nazionali e locali e/o aziendali sono considerati Dirigenti Sindacali ai fini dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione o da altra fonte normativa.

3. La Segreteria Nazionale, per specifiche esigenze, può nominare delegazioni di rappresentanza, commissioni, comitati e gruppi di lavoro che sono equiparati, agli effetti dei diritti e delle prerogative sindacali, ai componenti degli Organi anzidetti.

4. La Federazione si articola nelle seguenti Sezioni, dotate di autonomia patrimoniale, finanziaria ed organizzativa:

a) Sezione DIRETS;

b) Sezione FEDIR

5. Gli Organi sono obbligati all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni che, secondo le competenze ivi previste, vengono adottate; devono comunque ispirare sempre le loro azioni alla solidarietà di categoria

Art. 7 - Il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione, e congiuntamente al Segretario Generale Aggiunto, ne governa l'attività e la politica sindacale nell'ambito delle indicazioni espresse dal Congresso e della Segreteria Nazionale, mantenendo i rapporti con l'esterno. Presiede la Segreteria Nazionale. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Generale Aggiunto o, se anch'esso assente, dal Segretario Generale Organizzativo. In caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, congiuntamente con il Segretario Generale Aggiunto, può esercitare i poteri della Segreteria Nazionale e le decisioni adottate d'urgenza dovranno comunque essere ratificate dalla Segreteria stessa nella sua prima riunione e comunque entro trenta giorni dalla loro adozione, pena la loro inefficacia.

2. Il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto, sentita la Segreteria Nazionale, dispongono l'assunzione di personale ausiliario per la Federazione, nonché l'attribuzione dei distacchi sindacali a disposizione della Federazione; in caso di disaccordo la deliberazione della Segreteria nazionale è vincolante.

3. É compito del Segretario Generale convocare il Congresso, il Consiglio Direttivo, la Segreteria Nazionale ed il Comitato esecutivo, presiedendone i lavori.

4. Il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto sono eletti dal Congresso e durano in carica quattro anni.

5. Il Segretario Generale Aggiunto deve appartenere ad una Sezione diversa da quella cui afferisce il Segretario Generale.

Art. 8 – Il Segretario Generale Organizzativo

1. Il Segretario Generale Organizzativo è nominato dalla Segreteria Nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è membro del Comitato Esecutivo.

2. Il Segretario Generale Organizzativo è preposto alle problematiche di natura tecnico-organizzativo della Federazione e, d'intesa con il Segretario Generale, cura le relazioni tra le Sezioni della Federazione al fine di ottimizzare l'operatività della Federazione stessa. Collabora con il Segretario Generale e con il Segretario Generale Aggiunto su tutte le problematiche legate all'organizzazione.

Art. 9 - Il Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere Nazionale è nominato dalla Segreteria Nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è membro del Comitato Esecutivo.

2. Il Tesoriere Nazionale si occupa della gestione del patrimonio della Federazione d'intesa con il Segretario Generale e con il Segretario Generale Aggiunto; a seguito di formale delega della Segreteria Nazionale e d'intesa con il Consiglio Direttivo, può agire ed operare su conti postali e bancari nei rapporti con Istituti previdenziali ed ha la firma sociale nei rapporti fiscali.

3. Il Tesoriere Nazionale cura la redazione del Rendiconto e del Bilancio preventivo, corredati da apposita relazione, da presentare per l'approvazione del Consiglio Direttivo, previo esame e sottoscrizione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Il Tesoriere Nazionale, nelle competenze di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può essere coadiuvato da un Consulente esterno.

Art. 10 - Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo provvede ad eseguire le deliberazioni della Segreteria Nazionale coerentemente con gli indirizzi del Congresso.

2. Il Comitato esecutivo è costituito dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dal Segretario Generale Organizzativo e dal Tesoriere Nazionale; dura in carica quattro anni.

3. Il Segretario Generale Organizzativo ed il Tesoriere Nazionale devono appartenere a due Sezioni diverse della Federazione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00033862 00004DA3 WDIPPD01
00123662 02/11/2017 16:18:38
4578-00038 2691EADF71033610
IDENTIFICATIVO 01160041711071
G 1 16 004171 107 1

4. Il Comitato Esecutivo, con decisione da prendere all'unanimità dei suoi componenti, individua gli Organismi locali e/o aziendali della Federazione, anche ai fini della normativa di cui allo Statuto dei lavoratori ed in particolare dell'art. 28 della legge n. 300/1970, su indicazione dei Comitati Direttivi delle Sezioni di cui all'articolo 6.

Art. 11 – La Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale ha il compito di deliberare ogni iniziativa connessa all'attività della Federazione coerentemente con gli indirizzi e le decisioni del Congresso ed ha, comunque, il potere di deliberare su ogni questione legata ai fini, all'attività ed alle responsabilità della Federazione ivi comprese le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento e/o fusione della Federazione.

2. La Segreteria Nazionale predispone, modifica ed approva i regolamenti necessari all'attuazione dello Statuto e propone al Consiglio Direttivo l'approvazione del Bilancio e del Rendiconto.

3. La Segreteria Nazionale decide in materia di adesione alla Federazione di nuove associazioni, federazioni ed organizzazioni sindacali, operanti in ambito pubblico: le adesioni approvate dalla Segreteria Nazionale dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

4. La Segreteria Nazionale dà mandato al Segretario Generale di convocare il Congresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del presente Statuto.

5. La Segreteria Nazionale nomina il Segretario Generale Organizzativo ed il Tesoriere Nazionale da scegliersi sempre tra i membri della Segreteria nel rispetto dell'art. 10 comma 3.

6. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e da sei componenti per ciascuna Sezione di cui all'articolo 6 del presente Statuto, designati dai Comitati Direttivi delle suddette Sezioni.

7. La Segreteria Nazionale, su proposta del Collegio dei Probiviri, dispone le sanzioni del richiamo, della censura e della decadenza di iscritti e/o di dirigenti sindacali che ricoprono cariche nella Federazione applicando i procedimenti previsti da un apposito Regolamento che deve

fornire garanzie sul diritto di difesa.

8. La Segreteria Nazionale dura in carica quattro anni.

9.La Segreteria Nazionale è validamente costituita laddove siano presenti la metà più uno dei componenti e comunque almeno un rappresentante di ogni Sezione. Il componente della Segreteria Nazionale, impossibilitato a partecipare, può delegare altro componente della Segreteria Nazionale appartenente alla stessa Sezione, il quale non può cumulare più di una delega.

10. La Segreteria Nazionale decide a maggioranza semplice dei voti, espressi dai componenti presenti con diritto a voto, in proprio e per delega, in tutte le deliberazioni relative alle proprie competenze; in caso di parità, il voto del Segretario Generale vale il doppio.

11. Le proposte di modifica del presente Statuto nonché le deliberazioni di scioglimento e/o fusione della Federazione sono approvate a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

12. La Segreteria Nazionale individua le misure dei contributi annui che le Sezioni di cui all'articolo 6 dovranno versare per il funzionamento della Federazione e decide sulle relative modalità di versamento.

13. La Segreteria Nazionale delibera su ogni altra materia non espressamente attribuita ad altri Organi.

14. La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Generale, almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi componenti.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri della Segreteria Nazionale, nonché da dodici componenti aggiuntivi per ciascuna Sezione di cui all'articolo 6, designati dai rispettivi Comitati Direttivi di Sezione.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta all'anno, dal Segretario Generale che lo presiede con preavviso di almeno sette giorni, mediante comunicazione scritta, anche informatica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. Qualora il Segretario Generale non provveda entro quaranta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Segretario Generale Aggiunto, cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito laddove siano presenti due terzi dei suoi componenti nella prima convocazione e la metà più uno in seconda convocazione. Il componente del Consiglio Direttivo, impossibilitato a partecipare, può delegare altro componente del Consiglio appartenente alla stessa Sezione, il quale non può cumulare più di due deleghe.

5. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti con diritto a voto, in proprio e per delega, in caso di parità il voto del Segretario Generale vale doppio; le delibere di modifica dello Statuto ovvero quelle relative alle adesioni di nuove associazioni e/o Organizzazioni sindacali sono assunte a maggioranza dei 2/3 dei presenti con diritto a voto in proprio e per delega.

6. Il Consiglio Direttivo:

a) approva il Rendiconto ed il Bilancio;

b) ratifica le delibere della Segreteria Nazionale in ordine alle adesioni alla Federazione;

c) elegge, con le procedure individuate dal Regolamento Applicativo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

d) delibera l'adesione o il recesso da una Confederazione Sindacale;

e) delibera ed approva le modifiche dello Statuto;

f) delibera ed approva lo scioglimento e la fusione della Federazione;

7. Il Consiglio Direttivo, anche su proposta della Segreteria Nazionale, può istituire Coordinamenti di rappresentanza senza diritto a voto, anche all'interno di Organi statutari, degli iscritti in quiescenza e dei Dirigenti e Direttivi in servizio.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SE016171/00
00033862 000040A3 WDIPPD01
00123661 02/11/2017 16:18:11
4578-00088 91D081D4A14DFAA8
IDENTIFICATIVO 01160041711083
0 1 16 0041711 083 3

Art. 13 – I Comitati Direttivi delle Sezioni di cui all'articolo 6

1. La Federazione si articola in Sezioni ai sensi dell'articolo 6.

2. Le Sezioni sono dotate di autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale in conformità al presente Statuto.

3. Il Comitato Direttivo di Sezione è costituito secondo le modalità stabilite dai Regolamenti della Sezione corrispondente in conformità al presente Statuto; il Regolamento della Sezione dispone anche le modalità di organizzazione della Sezione stessa, nel rispetto dei principi del presente Statuto.

4. Il Comitato Direttivo di Sezione dura in carica quattro anni.

5. Il Comitato Direttivo di Sezione promuove e attua tutti gli adempimenti necessari al raggiungimento delle finalità statutarie riferite alla Sezione stessa.

6. Il Comitato Direttivo di Sezione designa i rappresentanti della Sezione negli Organismi statutari della Federazione ai sensi del presente Statuto.

Art. 14 – Il Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo della Federazione. Le sue decisioni sono vincolanti per gli altri Organi.

2. Il Congresso stabilisce le direttive dell'azione sindacale ed individua gli indirizzi generali e programmatici della Federazione, definendo anche gli indirizzi di politica sindacale generale; nonché nomina il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto della Federazione.

3. Il Congresso è convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale deliberi, a maggioranza dei suoi componenti, di indirlo. Esso è composto dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dal Segretario Generale Organizzativo, dal Tesoriere Nazionale nonché da un numero di delegati pari a quello degli associati (Dirigenti in servizio iscritti afferenti alle relative sezioni) diviso per 35, e designati dai Comitati Direttivi delle Sezioni; nonché degli associati, direttivi in servizio e dirigenti e direttivi in quiescenza, dirigenti delle regioni a Statuto Speciale e delle Provincie Autonome afferenti alle relative Sezioni diviso per 70.

4. Le modalità di partecipazione al Congresso e di nomina dei delegati da parte dei Comitati Direttivi delle Sezioni è stabilita dal Regolamento applicativo del presente Statuto approvato dalla Segreteria Nazionale. Il Regolamento applicativo terrà conto, nella procedura per il calcolo del numero dei delegati che ciascun Comitato Direttivo di Sezione potrà accreditare, del numero degli iscritti a ciascuna Organizzazione, calcolati per difetto.

5. I Comitati Direttivi delle Sezioni nominano i propri delegati al Congresso almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del Congresso stesso e ne danno comunicazione scritta, almeno 20 giorni prima dello svolgimento del Congresso, al Segretario Generale Organizzativo.

6. Il Congresso è correttamente costituito se sono presenti almeno i due terzi dei delegati in prima convocazione; in seconda convocazione è correttamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei delegati. Sono ammesse due deleghe per delegato presente.

7. Le modalità di funzionamento e di votazione sono disciplinate dal Regolamento applicativo.

8. L'ordine del giorno del Congresso è deciso dalla Segreteria Nazionale che l'ha indetto, deve essere comunicato almeno quaranta giorni prima ai Comitati Direttivi delle Sezioni di cui è composta la Federazione.

9. Il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto sono eletti dal Congresso con votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei delegati presenti, in proprio e per delega. Sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone, fatta salva l'acclamazione all'unanimità.

Art. 15 – Gli Organismi Locali e/o Aziendali

1. Costituiscono Organismi locali e/o aziendali della Federazione, anche ai fini della normativa di cui allo Statuto dei lavoratori ed in particolare dell'articolo 28 della legge n. 300/1970, quelli individuati dal Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 10 comma 4, operanti in ambito territoriale e/o aziendale.

2. Il loro funzionamento è disciplinato da regolamenti, approvati in sede territoriale e/o aziendale e ratificati dalla Segreteria Nazionale.

3. Gli Organismi Locali possono agire autonomamente in giudizio sia per la tutela di cui all'art. 28 della Legge n. 300/70 che per la tutela dei diritti e delle prerogative del sindacato e dei propri iscritti, nell'ambito locale di riferimento, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di cui al comma 2.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Revisori dei Conti tra gli iscritti alla Federazione; esso è composto da tre titolari e da tre supplenti che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

2. Il Collegio dei Revisori designa tra loro un Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione; esamina e sottoscrive il bilancio consuntivo e quello preventivo, preparati dal Tesoriere nazionale, prima della presentazione alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Probiviri tra gli iscritti alla Federazione; esso è composto da tre titolari e da tre supplenti che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

2. Il Collegio dei Probiviri designa tra loro un Presidente.

3. Il Collegio esamina questioni di particolare gravità su segnalazione del Comitato Esecutivo, a seguito di comportamenti di iscritti contrari ai doveri sindacali nonché vigila sull'osservanza del presente Statuto e ha potere di proporre sanzione alla Segreteria Nazionale (richiamo, censura, decadenza) sui soggetti titolari di cariche istituzionali della Federazione.

4. Il Collegio è convocato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal proprio Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da altri due componenti. Il verbale delle riunioni è redatto dal Presidente.

5. Il Collegio opera secondo le modalità e nei limiti stabiliti, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento applicativo del presente Statuto.

Art. 18 – Bilancio della Federazione

1. La Federazione ha un proprio bilancio e riconosce l'autonomia finanziaria delle Sezioni di cui all'articolo 6.

2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

3. Alla fine dell'esercizio il Tesoriere Nazionale provvede alla redazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di una relazione economico-finanziaria.

4. Il Tesoriere Nazionale sottopone detti documenti entro il 31 Marzo di ogni anno all'esame ed alla sottoscrizione del Collegio dei Revisori dei Conti e la Segreteria Nazionale lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 Aprile di ogni anno.

Art. 19 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni e contributi a titolo diverso vengono comunque in proprietà della Federazione;

b) dai contributi stabiliti ai sensi dell'articolo 11 comma 12;

c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;

d) dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione.

2. Ogni anno deve essere redatto un inventario del patrimonio sociale a cura del Tesoriere Nazionale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità della Federazione. È esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.

3. In caso di scioglimento della Federazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, o, in alternativa di provvedere al suo conferimento alle Sezioni interne o Aree alla Federazione previa suddivisione proporzionale al numero delle deleghe di cui le Sezioni o Aree sono titolari.

Art. 20 – Incompatibilità delle cariche

1. L'individuazione di eventuali incompatibilità tra le cariche statutarie ed incarichi estranei alla Federazione è stabilita dal regolamento applicativo del presente Statuto, tenuto conto che sono da ritenersi comunque incompatibili incarichi e cariche che determinino svolgimento di atti contrariagli scopi della Federazione.

Art. 21 – Norme Transitorie

1. In attesa dello svolgimento del 1° Congresso tutte le funzioni e i poteri del Congresso di cui all'art. 14 sono attribuiti al Consiglio Direttivo di cui all'articolo 12.

2. Il Segretario Generale della Federazione è individuato per il primo biennio nel Segretario Generale della DIRETS, attualmente in carica, che sottoscrive il presente atto, e per il secondo biennio nel rappresentante che la Sezione FEDIR vorrà indicare. Il Segretario Generale Aggiunto è individuato per il primo biennio dalla Sezione Fedir e per il secondo biennio dalla sezione DIRETS.

3. Restano in vigore gli Statuti di DIRETS e FEDIR che, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, assumono la qualità di Regolamenti delle relative Sezioni ai sensi dell'articolo 6.

4. Le singole Sezioni di cui all'articolo 6, pertanto, conservano la propria autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale operando con gli Organi dalle stesse previsti nel presente Statuto e nel regolamento di cui al comma 4.

5. La Sezione DIRETS è articolata nelle seguenti Aree: DIREL, DIRER-SIDIRSS, FIALS ADTS che conservano, all'interno della loro Sezione, la loro autonomia patrimoniale, finanziaria ed organizzativa.

6. La DIREL, la DIRER, la FEDIR (già Fedir Sanità) e il SIDIRSS continuano ad esercitare le prerogative sindacali riconosciute loro a seguito di accordi quadro nazionali Aran pregressi alla costituzione del nuovo soggetto sindacale FEDIRETS, anche alla luce degli accordi riguardanti la rappresentatività 2016-2018, fino alla successiva stipula del CCNQ conseguente alla prossima rilevazione Aran della rappresentatività sindacale.

7. La DIREL, la DIRER, la FEDIR (già Fedir Sanità) e il SIDIRSS continuano ad esercitare la rappresentatività contrattuale riconosciute loro a seguito di accordi quadro nazionali Aran pregressi alla costituzione del nuovo soggetto sindacale FEDIRETS, anche alla luce degli accordi riguardanti la rappresentatività 2016-2018, fino alla successiva stipula del CCNL.

8. La FEDIRETS riceve per effettiva successione le deleghe sindacali di DIRETS, DIREL, DIRER, SIDIRSS, DIRER-SIDIRSS, FIALS ADTS, FEDIR (già Fedir Sanità), CONFEDIR Sanità, SIDAS, SICUS, SINSI, FIALS Dirigenti spta.

Roma, 28 Ottobre 2017

Segretario Generale DIRETS

Dott. Mario Sette

Segretario Generale Aggiunto FEDIR

Dott.ssa Elisa Petrone

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Determina Dirigenziale N. 111 del 05/03/2018

PROPONENTE: **UOC GESTIONE RISORSE UMANE**

OGGETTO: **PRESA ATTO NOTA FEDIRETS – COMUNICAZIONE COSTITUZIONE NUOVO SOGGETTO SINDACALE**

In pubblicazione dal 05/03/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Redatto da

Carmela Festa

Elenco firmatari

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.